



**CIRCOLARE N. 122**  
**30 OTTOBRE 2018**

**ULTERIORE CHIARIMENTO**

L'Amm.ne ha pubblicato sul sito intranet del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie i chiarimenti allegati.

A differenza di quelli già pubblicati il 26 ottobre (vedi circ. n. 117/2018) è stato inserito l'ulteriore punto 6.

**Per evitare che si possa incorrere in omissioni e/o errori l'Amministrazione ha dichiarato che verificherà ed eventualmente rettificherà i dati riportati nelle domande.**

QUESTA DECISIONE DOVREBBE TRANQUILLIZZARE TUTTE QUELLE CENTINAIA DI COLLEGHI CHE IN QUESTI GIORNI CI HANNO TELEFONATO PER SAPERE SE PROCEDERE O MENO AUTONOMAMENTE ALLE CORREZIONI.

**LA LINEA DELLA SEGRETERIA E' SEMPRE STATA "PROCEDETE ALLE CORREZIONI IN QUANTO FIRMATE UNA DICHIARAZIONE MENDACE, PERTANTO PUNIBILE.**

La preoccupazione dei colleghi nasce "dall'esistenza dei furbetti del quartierino" ..cioè di quei colleghi che non procedendo alle correzioni dei dati sbagliati avrebbero ottenuto un ingiustificato beneficio per la mancata verifica dell'Amministrazione.

Eravamo stati favorevoli alla pre-compilazione della domanda da parte dell'Amministrazione con i dati in suo possesso...ma le migliaia di errori rilevati ci hanno fatto pentire del giudizio favorevole.

Inoltre alla data odierna ancora non sono terminate le procedure del Collegio di Conciliazione e molti colleghi non sanno che punteggio inserire nella relativa scheda.

Non vi è una parola nel vocabolario italiano che possa esprimere il nostro sdegno per le inefficienze mostrate i cui danni ricadono sui lavoratori.

Fortunatamente l'Amministrazione resasi conto di ciò sta assumendosene la responsabilità, come nel caso delle verifiche che effettuerà.

Vigileremo che tali impegni si concretizzino e vi invitiamo a segnalarci errori e discrasie alla pubblicazione della graduatoria, al fine di intervenire prima della sua definitività.

#### CHIARIMENTI RELATIVI AI QUESITI PIU' FREQUENTI

- 1- Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).
- 2- Sono valutati i servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione civile o presso le altre Pubbliche Amministrazioni.
- 3- Il servizio con contratto a tempo determinato prestato presso l'Amministrazione civile prima dell'assunzione a tempo indeterminato rientra nell'ambito dell'esperienza professionale.
- 4- Il servizio prestato come militare di leva, di ferma volontaria o quello prestato nel comparto Sicurezza viene computato solo se svolto successivamente all'assunzione in servizio.
- 5- La decorrenza utile ai fini dell'esperienza professionale è quella economica.
- 6- In esito alla procedura l'Amministrazione procederà alla verifica delle domande inoltrate e, ove necessario, alla rettifica dei dati ivi riportati.